

TRADEMARK ASSIGNMENT

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.1

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT		
NATURE OF CONVEYANCE:	SECURITY INTEREST		
CONVEYING PARTY DATA			
Name	Formerly	Execution Date	Entity Type
Nordica S.P.A.		12/21/2010	CORPORATION: ITALY
RECEIVING PARTY DATA			
Name:	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.		
Street Address:	Via Vittorio Veneto		
City:	119 00187 Roma		
State/Country:	ITALY		
Entity Type:	CORPORATION: ITALY		
Name:	BANCA POPOLARE DI VERONA SAN GEMINIANO E SAN PROSPERO S.P.A.		
Street Address:	Piazza Nogara 2		
City:	37121, Verona		
State/Country:	ITALY		
Entity Type:	CORPORATION: ITALY		
Name:	BANCA POPOLARE DI VICENZA S.C.P.A.		
Street Address:	Battaglione Framarin 18		
City:	36100, Vicenza		
State/Country:	ITALY		
Entity Type:	CORPORATION: ITALY		
Name:	UNICREDIT S.P.A.		
Street Address:	Via Alessandro Specchi 16		
City:	00186, Roma		
State/Country:	ITALY		
Entity Type:	CORPORATION: ITALY		
Name:	BANCA DI TREVISO S.P.A.		
Street Address:	Viale Brigata Treviso 1		

OP \$490.00 3074988

900181908

**TRADEMARK
 REEL: 004458 FRAME: 0012**

City:	Treviso
State/Country:	ITALY
Entity Type:	CORPORATION: ITALY

PROPERTY NUMBERS Total: 19

Property Type	Number	Word Mark
Registration Number:	3074988	NORDICA
Registration Number:	1140419	NORDICA
Registration Number:	1636804	NORDICA
Registration Number:	2336107	NORDICA
Registration Number:	1636805	N
Registration Number:	1840226	N
Registration Number:	1180293	N
Registration Number:	2671287	NORDICA
Registration Number:	3038706	N
Registration Number:	2021430	ROLLERBLADE
Registration Number:	2072402	ROLLERBLADE
Registration Number:	1868133	ROLLERBLADE
Registration Number:	1326171	ROLLERBLADE
Registration Number:	1905753	ROLLERBLADE
Registration Number:	2021339	ROLLERBLADE
Registration Number:	1609154	ROLLERBLADE
Registration Number:	2405665	ROLLERBLADE
Registration Number:	3074448	ROLLERBLADE
Serial Number:	77693100	NORDICA

CORRESPONDENCE DATA

Fax Number: (202)293-7860
Correspondence will be sent via US Mail when the fax attempt is unsuccessful.
Phone: 2022937060
Email: tm@sughrue.com
Correspondent Name: Leigh Ann Lindquist
Address Line 1: 2100 Pennsylvania Avenue, N.W.
Address Line 4: Washington, DISTRICT OF COLUMBIA 20037

ATTORNEY DOCKET NUMBER:	D2656
-------------------------	-------

DOMESTIC REPRESENTATIVE

TRADEMARK
REEL: 004458 FRAME: 0013

Name: Leigh Ann Lindquist
Address Line 1: 2100 Pennsylvania Avenue, N.W.
Address Line 4: Washington, DISTRICT OF COLUMBIA 20037

DOMESTIC REPRESENTATIVE

Name: Leigh Ann Lindquist
Address Line 1: 2100 Pennsylvania Avenue, N.W.
Address Line 4: Washington, DISTRICT OF COLUMBIA 20037

DOMESTIC REPRESENTATIVE

Name: Leigh Ann Lindquist
Address Line 1: 2100 Pennsylvania Avenue, N.W.
Address Line 4: Washington, DISTRICT OF COLUMBIA 20037

DOMESTIC REPRESENTATIVE

Name: Leigh Ann Lindquist
Address Line 1: 2100 Pennsylvania Avenue, N.W.
Address Line 4: Washington, DISTRICT OF COLUMBIA 20037

DOMESTIC REPRESENTATIVE

Name: Leigh Ann Lindquist
Address Line 1: 2100 Pennsylvania Avenue, N.W.
Address Line 4: Washington, DISTRICT OF COLUMBIA 20037

NAME OF SUBMITTER:	Leigh Ann Lindquist
Signature:	/leigh ann lindquist/
Date:	01/21/2011

Total Attachments: 47

- source=security agreement dec#page1.tif
- source=security agreement dec#page2.tif
- source=security agreement dec#page3.tif
- source=security agreement dec#page4.tif
- source=security agreement dec#page5.tif
- source=security agreement dec#page6.tif
- source=security agreement dec#page7.tif
- source=security agreement dec#page8.tif
- source=security agreement dec#page9.tif
- source=security agreement dec#page10.tif
- source=security agreement dec#page11.tif
- source=security agreement dec#page12.tif
- source=security agreement dec#page13.tif
- source=security agreement dec#page14.tif
- source=security agreement dec#page15.tif
- source=security agreement dec#page16.tif

source=security agreement dec#page17.tif
source=security agreement dec#page18.tif
source=security agreement dec#page19.tif
source=security agreement dec#page20.tif
source=security agreement dec#page21.tif
source=security agreement dec#page22.tif
source=security agreement dec#page23.tif
source=security agreement dec#page24.tif
source=security agreement dec#page25.tif
source=security agreement dec#page26.tif
source=security agreement dec#page27.tif
source=security agreement dec#page28.tif
source=security agreement dec#page29.tif
source=security agreement dec#page30.tif
source=security agreement dec#page31.tif
source=security agreement dec#page32.tif
source=security agreement dec#page33.tif
source=security agreement dec#page34.tif
source=security agreement dec#page35.tif
source=security agreement dec#page36.tif
source=security agreement dec#page37.tif
source=security agreement dec#page38.tif
source=security agreement dec#page39.tif
source=security agreement dec#page40.tif
source=security agreement dec#page41.tif
source=security agreement dec#page42.tif
source=security agreement dec#page43.tif
source=security agreement dec#page44.tif
source=security agreement dec#page45.tif
source=security agreement dec#page46.tif
source=security agreement dec#page47.tif

Esente da imposta di bollo, registro e ipotecarie assolte ai sensi del DPR 29.9.1973 n. 601.

ATTO UNILATERALE DI PEGNO

(l' "Atto di Pegno") sottoscritto a Giavera del Montello (TV), in data 21 dicembre 2010 da parte di

VACCARI Franco, nato a Montebelluna (TV) il 6 maggio 1939, domiciliato per la carica presso la sede sociale, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società di diritto italiano:

- "NORDICA S.P.A." società per azioni con socio unico, con sede in Giavera del Montello (TV), Via Fante D'Italia n. 56, capitale di Euro 30.000.000,00, con codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso: 03767740263,

legittimato al presente atto in forza di legge, del vigente statuto sociale e della delibera del Consiglio di Amministrazione in data 7 dicembre 2010, in qualità di costituente (la "Costituente");


PREMESSO CHE:

A. in data 16 settembre 2005, (1) Tecnica S.p.A., società con sede legale in Via Fante d'Italia 56, 31040, Giavera del Montello (TV), Capitale Sociale di Euro 8.508.874,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Treviso n. 78175, Codice Fiscale e P. IVA n. 00195810262 ("Tecnica"), in qualità di prestatore, e (2) Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., con Sede Legale e Direzione Generale in Via Vittorio Veneto 119, 00187, Roma, iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari e capogruppo del Gruppo Bancario BNL (società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A., Parigi) con codice 1005.8, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n. 09339391006; Banca Popolare di Verona - San Geminiano e San Prospero S.p.A., con Sede Legale in Piazza Nogara 2, 37121, Verona, iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari e Capogruppo del Gruppo Banco Popolare con codice 5034.4, iscritta al Registro delle Imprese di Verona, Codice Fiscale e P. IVA n. 03700430238; Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A, con Sede Legale in Battaglione Framarin 18, 36100, Vicenza, iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari e capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza con codice 5728.1, iscritta al Registro delle Imprese di Vicenza, Codice Fiscale e P. IVA n. 00204010243; e Unicredit S.p.A., con Sede Sociale in Via Alessandro Specchi 16, 00186, Roma e Direzione Generale in Piazza Cordusio, 20123, Milano, iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit con codice 2008.1, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n. 0014010001 e aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (il "Fondo del Pool"). In qualità di banche finan-



Studio Notarile Associato
Acconcia - Forte
TREVISO
info@acconciaforte.it

REGISTRATO A TREVISO
II 22-12-2010
al n. 12.766 Vol. AT
Esatti €
di cui €
per INVIM
il direttore firmato



TRADEMARK

REEL: 004458 FRAME: 0016

ziatrici, hanno sottoscritto un contratto di finanziamento a medio - lungo termine per un importo complessivo pari a Euro 30.000.000,00 (trentamila/00) (il "Contratto di Finanziamento Pool");

B. in data 27 giugno 2007, la Costituente, in qualità di prenditore, e Banca di Treviso S.p.A., con Sede Legale in Viale Brigata Treviso 1 e Direzione Generale in P.za Indipendenza 11, 31100, Treviso, iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari con codice 3141.9, iscritta al Registro delle Imprese di Treviso, Codice Fiscale e P. IVA n. 03402050268 (la "Banca di Treviso" e, congiuntamente alle Banche del Pool, i "Creditori Pignorati"), in qualità di banca finanziatrice, hanno sottoscritto un contratto di finanziamento a medio-lungo termine per un importo complessivo pari a Euro 5.000.000,00 (cinquemila/00) (il "Contratto di Finanziamento Banca di Treviso" e, congiuntamente al Contratto di Finanziamento Pool, i "Contratti di Finanziamento");

C. ai sensi del Contratto di Finanziamento Pool, Tecnica ha costituito un pegno, a favore delle Banche del Pool, su n. 34.650.000 azioni di Nordica (il "Pegno su Azioni"), rappresentanti nel loro insieme una partecipazione pari al 70% (settanta per cento) del capitale sociale di Nordica (le "Azioni in Pegno") a garanzia delle proprie obbligazioni derivanti dal Contratto di Finanziamento Pool;

D. successivamente, nel corso del 2009, Tecnica ha completato la definizione di un piano industriale e finanziario del proprio gruppo societario, al fine di risanarne l'esposizione debitoria e riequilibrarne la situazione finanziaria (il "Piano Industriale e Finanziario");

E. nel giugno 2010, anche al fine di dare esecuzione a talune delle operazioni previste dal Piano Industriale e Finanziario, Tecnica, Nordica, G.B. International S.p.A., Blizzard Sport GmbH ed alcune banche facenti parti del ceto bancario di Tecnica (ivi comprese le Banche del Pool e Banca di Treviso) hanno sottoscritto un accordo di riscadenziamento avente a oggetto, inter alia, (i) il riscadenziamento di parte dell'indebitamento finanziario del Gruppo Tecnica (come di seguito definito), (ii) la conferma di alcune linee di credito, e (iii) la modifica della forma tecnica di alcune linee di credito ed il parziale consolido di altre linee di credito (l'"Accordo di Riscadenziamento"). I Contratti di Finanziamento come modificati e integrati dall'Accordo di Riscadenziamento sono descritti più dettagliatamente nell'Allegato A (Descrizione dei finanziamenti);

F. il Gruppo Tecnica (come di seguito definito), in linea con quanto previsto dal Piano Industriale e Finanziario e dall'Accordo di Riscadenziamento, intende dare esecuzione ad un'operazione straordinaria avente ad oggetto la fusione per incorporazione di Nordica in Tecnica (la "Fusione"). Nel proseguo del presente Atto qualsiasi riferimento a Tecnica di

intenderà effettuato alla Costituente, quale società risultante dalla Fusione;

G. la Costituente è titolare dei marchi meglio identificati all'Allegato B (i "Marchi"); e

H. la Costituente sottoscrive il presente Atto di Pegno al fine di garantire il puntuale ed esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dai Contratti di Finanziamento.

TUTTO CIÒ PREMESSO LA COSTITUENTE SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE:

1. INTERPRETAZIONE

1.1 PREMESSE, ALLEGATI E RUBRICHE

(a) Le Premesse e gli Allegati al presente Atto di Pegno costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto di Pegno.

(b) Le rubriche contenute nell'Atto di Pegno non hanno alcuna rilevanza sostanziale e, pertanto, non potranno essere utilizzate per interpretare il significato e la portata delle pattuizioni ivi previste.

1.2 DEFINIZIONI

I termini di seguito elencati avranno, ai fini del presente Atto di Pegno, il significato di seguito indicato:

"Accordo di Riscadenziamento" ha il significato di cui alla Premessa E.

"Atto di Pegno" indica il presente Atto di Pegno, così come eventualmente modificato o integrato successivamente.

"Azioni in Pegno" ha il significato di cui alla Premessa C.

"Banca di Treviso", ha il significato di cui alla Premessa B.

"Banche del Pool" ha il significato di cui alla Premessa A.

"Codice di Proprietà Industriale" indica il Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 ("Codice della proprietà industriale, a norma dell'art. 15 della l. 12 dicembre 2002, n. 273"), come di volta in volta modificato.

"Contratti di Finanziamento" ha il significato di cui alla Premessa B.

"Contratto di Finanziamento Banca di Treviso" ha il significato di cui alla Premessa B.

"Contratto di Finanziamento Pool" ha il significato di cui alla Premessa A.

"Creditori Pignoratizi" indica, congiuntamente, le Banche del Pool e Banca di Treviso.


"Decreto 170" indica il Decreto Legislativo n. 170 del 21 maggio 2004 ("Attuazione della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di garanzia finanziaria"), come di volta in volta modificato.

"Evento Rilevante" indica il verificarsi di un evento che determina:

(i) la decadenza dal beneficio del termine ai sensi dei Contratti di Finanziamento;

(ii) la risoluzione del contratto ai sensi dei Contratti di Finanziamento; e

(iii) il recesso dal contratto ai sensi dei Contratti di Finanziamento.



TRADEMARK

REEL: 004458 FRAME: 0018

nanziamento.

"Fusione" ha il significato di cui alla Premessa F.

"Giorno/i Lavorativo/i Bancario/i" indica i giorni, esclusi i sabati e le domeniche, in cui le banche sono aperte al pubblico ed esercitano la loro normale attività.

"Gruppo Tecnica" indica il gruppo societario composto da Tecnica e tutte le società da essa controllate in via diretta o indiretta, restando inteso che ai fini della presente definizione, la nozione di "controllo" sarà quella di cui all'articolo 2359 del codice civile.

"Marchi" ha il significato di cui alla Premessa H e indica, congiuntamente, i Marchi Italiani e i Marchi Stranieri.

"Marchi Italiani" indica i marchi di proprietà della Costituente, registrati in Italia ed elencati all'Allegato B - parte I, costituiti in pegno ai sensi del presente Atto di Pegno.

"Marchi Stranieri" indica i marchi di proprietà della Costituente, registrati in paesi diversi dall'Italia ed elencati all'Allegato B - parte II, costituiti in pegno ai sensi del presente Atto di Pegno.

"Obbligazioni Garantite" indica:

(i) qualsiasi obbligazione di pagamento, presente o futura, efficace o sottoposta a condizione, relativa al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi o delle altre somme (inclusi costi, commissioni, spese o indennità di qualunque genere), dovute (I) dalla Costituente a Banca di Treviso (e, secondo quanto indicato altresì all'articolo 1.3, ai suoi successori, cessionari e/o aventi causa), con riferimento al Contratto di Finanziamento Banca di Treviso, e (II) da Tecnica alle Banche del Pool (e, secondo quanto indicato altresì all'articolo 1.3, ai loro successori, cessionari e/o aventi causa), con riferimento al Contratto di Finanziamento Pool e (III) ad uno qualsiasi dei Creditori Pignoratizi, anche per i casi di risoluzione, decadenza dal beneficio del termine, rescissione, invalidità o inefficacia dei Contratti di Finanziamento o del presente Atto di Pegno;

(ii) le obbligazioni pecuniarie della Costituente nei confronti dei Creditori Pignoratizi derivanti dal presente Contratto di Pegno nonché gli obblighi di indennizzo a carico della Costituente a seguito di inadempimento di quanto previsto dal presente Atto di Pegno;

(iii) le obbligazioni pecuniarie della Costituente e/o di Tecnica S.p.A. derivanti dall'invalidità o inefficacia delle obbligazioni di cui ai paragrafi (i) e (ii) che precedono, incluse, a titolo esemplificativo, quelle ex articolo 2033 o articolo 2041 del Codice Civile ovvero analoga previsione ai sensi di ogni altra legge applicabile; nonché

(iv) le obbligazioni pecuniarie della Costituente nell'ipotesi di revoca o inefficacia, ai sensi della legge applicabile, di ogni pagamento effettuato, rispettivamente, dalla Costi-

TRADEMARK

REEL: 004458 FRAME: 0019

tuate, da Tecnica S.p.A. o da un terzo in adempimento alle obbligazioni di cui ai paragrafi (i), (ii) o (iii) che precedono,

fermo restando che se alcuna di tali obbligazioni sia dichiarata invalida o inefficace, o se il Pegno non potesse, o non potesse più, garantire, per qualsiasi motivo, alcuna di tali obbligazioni, la validità ed efficacia del Pegno non sarà pregiudicata e il Pegno continuerà a garantire l'esatto adempimento di tutte le altre obbligazioni di cui alla presente definizione.

"Oggetto del Pegno" indica i Marchi.

"Pegno" indica il pegno sull'Oggetto del Pegno costituito dalla Costituente in favore dei Creditori Pignoratizi ai sensi del presente Atto di Pegno.

"Pegno su Azioni" ha il significato di cui alla Premessa C.


"Periodo Garantito" significa il periodo che inizia alla data di stipula del presente Atto di Pegno e termina alla più vicina tra le seguenti date:

(i) alla data dell'integrale, incondizionato e irrevocabile adempimento di tutte le Obbligazioni Garantite, ivi incluso il caso di integrale rimborso anticipato, a condizione che non possa più essere esercitata alcuna azione revocatoria in relazione ai pagamenti per il soddisfacimento delle Obbligazioni Garantite effettuati, rispettivamente, dalla Costituente o da altri soggetti, per conto della Costituente, soggetti al fallimento o ad altra procedura concorsuale, ovvero

(ii) alla data dell'integrale e incondizionato adempimento di tutte le obbligazioni di cui ai paragrafi (i), (ii) e (iii) della definizione di "Obbligazioni Garantite" di cui all'Articolo 1.1 (Definizioni) del presente Atto di Pegno e alla cancellazione delle quote di partecipazione ai finanziamenti, qualora:

(a) nessun Evento Rilevante era in essere al momento immediatamente precedente l'ultimo pagamento effettuato per adempiere a tali Obbligazioni Garantite (il "Pagamento Rilevante"); e

(b) la Costituente consegnò ai Creditori Pignoratizi, in forma e con contenuto soddisfacente per gli stessi Creditori Pignoratizi, la seguente documentazione: (1) una dichiarazione indirizzata ai Creditori Pignoratizi da parte di un amministratore del soggetto incorporato ai sensi del diritto italiano che ha effettuato il Pagamento Rilevante (il "Soggetto Rilevante") che confermi che, alla data di tale certificato e alla data del Pagamento Rilevante, il Soggetto Rilevante non si trova, e non si trovava, in situazione di insolvenza o in una delle situazioni previste dagli articoli 2446 o 2447 ovvero 2482 bis o 2482 ter del Codice Civile; e (2) un certificato di vigenza rilasciato dal Registro delle Imprese competente, che confermi che non è stata cominciata alcuna procedura concorsuale nei confronti del Soggetto Rilevante, avente

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a date or a reference number, and is surrounded by a dotted border.

TRADEMARK

REEL: 004458 FRAME: 0020

data pari o successiva al Pagamento Rilevante e comunque non anteriore a 10 Giorni Lavorativi Bancari antecedenti la data di cancellazione; e (3) un certificato fallimentare rilasciato dalla Sezione Fallimentare del Tribunale competente, che confermi che il Soggetto rilevante non è e non è stato sottoposto ad alcuna procedura concorsuale avente data pari o successiva al Pagamento Rilevante e comunque non anteriore a 10 Giorni Lavorativi Bancari antecedenti la data di cancellazione.

"Piano Industriale e Finanziario" ha il significato di cui alla Premessa D.

"Tecnica" ha il significato di cui alla Premessa A e alla Premessa F.

"Valore di Mercato" indica il valore di mercato dei Marchi, risultante da una stima effettuata per iscritto da due primarie banche di investimento ovvero da due primarie società di revisione, consultate dai Creditori Pignoratizi, restando inteso che in caso di stime differenti il Valore di Mercato coinciderà con la media di tali stime.

1.3 ULTERIORI NORME INTERPRETATIVE

Nell'Atto di Pegno, salvo che risulti diversamente espressamente o dal contesto in maniera esplicita:

- (i) i termini comunicare e comunicazione devono intendersi seguiti dalle parole per iscritto;
- (ii) i termini incluso, inclusi, inclusa e incluse devono intendersi seguiti dalle parole a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo;
- (iii) il riferimento ad un soggetto, inclusi i Creditori Pignoratizi, è da intendersi, dove appropriato, quale riferimento ai suoi rispettivi successori, cessionari e/o aventi causa;
- (iv) i riferimenti a lettere, punti, paragrafi e articoli, se identificati con termini che iniziano con lettera maiuscola, devono intendersi come riferimenti a lettere, punti, paragrafi, articoli dell'Atto di Pegno;
- (v) i termini definiti al singolare hanno medesimo significato (salvo che per il numero) se usati al plurale e viceversa; e
- (vi) il riferimento ad un contratto è da intendersi quale riferimento a tale contratto come di volta in volta modificato, integrato o novato.

2. COSTITUZIONE DELLA GARANZIA

2.1 PEGNO

Con il presente Atto di Pegno, la Costituente costituisce irrevocabilmente in pegno di primo e pari grado a favore dei Creditori Pignoratizi, l'Oggetto del Pegno a garanzia del pieno, corretto e puntuale adempimento delle Obbligazioni Garantite.

2.2 ADEMPIMENTI RELATIVI AL PEGNO

- (a) Con riferimento ai Marchi Italiani, la Costituente potrà

prontamente in essere tutte le attività e compirà tutte le formalità richieste ai sensi di legge ed, in particolare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 138 e seguenti e 196 e seguenti del Codice di Proprietà Industriale, per il perfezionamento e l'opponibilità nei confronti dei terzi del Pegno. In particolare la Costituente si impegna a:

(i) registrare o far registrare presso l'Agenzia delle Entrate nel più breve tempo possibile il presente Atto di Pegno, assolvendo la relativa imposta;

(ii) depositare l'istanza o le istanze di trascrizione presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (l'"UIBM") relativa al presente Atto di Pegno e il Pegno ivi costituito in favore dei Creditori Pignoratizi, in base agli articoli 138 e seguenti del Codice di Proprietà Industriale, non appena possibile e, in ogni caso, entro 2 Giorni Lavorativi Bancari dall'avvenuta registrazione fiscale del presente Atto di Pegno presso l'Agenzia delle Entrate,

dando pronta conferma ai Creditori Pignoratizi dell'avvenuto deposito della suddetta istanza di trascrizione presso l'UIBM secondo le disposizioni che precedono e consegnando prontamente ai Creditori Pignoratizi copia della relativa documentazione a comprova del deposito e, successivamente, non appena ricevuta dall'UIBM, la relativa documentazione attestante l'avvenuta trascrizione presso l'UIBM.

(b) Con riferimento ai Marchi Stranieri, la Costituente, subordinatamente al perfezionamento della Fusione, porrà - entro 20 Giorni Lavorativi Bancari dall'avvenuta registrazione fiscale del presente Atto di Pegno presso l'Agenzia delle Entrate - in essere tutte le attività e compirà tutte le formalità richieste ai sensi della legge di volta in volta applicabile, per il perfezionamento e/o l'opponibilità nei confronti dei terzi del Pegno, dando pronta conferma ai Creditori Pignoratizi dell'attività posta in essere in esecuzione delle disposizioni di legge vigenti nei diversi ordinamenti e consegnando ai Creditori Pignoratizi l'eventuale documentazione rilevante trasmessa dai competenti uffici, non appena ricevuta.

(c) La Costituente autorizza i Creditori Pignoratizi a porre in essere tutte le attività ed a compiere le formalità di cui ai paragrafi (a) e (b) che precedono, qualora la medesima Costituente non adempia prontamente, ovvero nei termini indicati nei precedenti paragrafi, a porre in essere tali attività ed a compiere tali formalità, in ogni caso a spese della Costituente stessa.

3. DICHIARAZIONI E GARANZIE

(a) In aggiunta a e fatto salvo quanto dichiarato e garantito dalla Costituente nei Contratti di Finanziamento, la Costituente dichiara e garantisce ai Creditori Pignoratizi quanto segue:

(i) la Costituente è una società per azioni validamente co-

TRADEMARK

REEL: 004458 FRAME: 0022

stituita ed esistente ai sensi della legge italiana e ha il potere di sottoscrivere ed adempiere, ed ha intrapreso tutte le azioni necessarie per autorizzare la sottoscrizione e l'adempimento dell'Atto di Pegno e delle operazioni previste dall'Atto di Pegno;

(ii) nel momento dell'assoggettamento dei Marchi al Pegno, la Costituente è l'unica legittima proprietaria degli stessi, i quali sono liberamente trasferibili e, ad eccezione del Pegno, non sono soggetti ad alcun vincolo, pignoramento e sequestro, obbligo di co-vendita, o altro onere o gravame, diritto di garanzia in favore di terzi, diritto di opzione o prelazione di qualunque tipo;

(iii) i Marchi sono stati validamente registrati e la registrazione è pienamente efficace, in conformità con le disposizioni di legge o regolamentari applicabili;

(iv) con l'Atto di Pegno e subordinatamente al perfezionamento delle formalità in esso previste, sarà costituito sui Marchi, a favore dei Creditori Pignoratizi, un valido diritto di pegno a garanzia dell'esatto, pieno, incondizionato e irrevocabile adempimento delle Obbligazioni Garantite;

(v) le disposizioni dell'Atto di Pegno non violano alcuna norma di legge o provvedimento giudiziario;

(vi) la costituzione del Pegno rientra nell'oggetto sociale della Costituente, la quale ha validamente adempiuto agli obblighi di legge e di statuto prescritti per la stipula dell'Atto di Pegno e per l'adempimento delle obbligazioni qui previste a proprio carico; e

(vii) di essere pienamente a conoscenza dei contenuti del presente Atto di Pegno redatto e regolato ai sensi della legge italiana.

(b) Le dichiarazioni e garanzie di cui all'Articolo 3 si intendono prestate alla data odierna.

4. IMPEGNI DELLA COSTITUENTE

In aggiunta ad ogni altro obbligo e/o impegno della Costituente assunto ai sensi dei Contratti di Finanziamento, la Costituente, fino al termine del Periodo Garantito, si impegna a:

(a) senza il preventivo consenso dei Creditori Pignoratizi, non disporre dell'Oggetto del Pegno o creare o consentire l'esistenza di alcun vincolo, privilegio, diritto di garanzia o altro onere o gravame sull'Oggetto del Pegno diverso dal diritto di garanzia creato con il presente Atto di Pegno;

(b) informare i Creditori Pignoratizi di ogni notifica o di ogni comunicazione scritta, ricevuta in relazione al Pegno e ai Marchi, il cui contenuto possa incidere in maniera significativamente negativa sul Pegno;

(c) astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento, attivo od omissivo, che possa:

(i) pregiudicare, direttamente o indirettamente, la validità, l'efficacia, l'esecutibilità o l'escussione del Pegno o di va-

lore dei beni oggetto del Pegno; o

(ii) pregiudicare, direttamente o indirettamente, o impedire l'esercizio dei diritti o delle facoltà dei Creditori Pignoratizi ai sensi dell'Atto di Pegno e/o ai sensi dei Contratti di Finanziamento;

(d) collaborare con i Creditori Pignoratizi al fine di tutelare i diritti dei Creditori Pignoratizi in relazione all'Atto di Pegno;

(e) sottoscrivere quegli atti e documenti aggiuntivi e intraprendere quelle ulteriori azioni che possano essere ragionevolmente necessarie od opportune o che i Creditori Pignoratizi, agendo in buona fede, possano ragionevolmente richiedere al fine di garantire la validità, l'efficacia e l'escutibilità del Pegno o dei diritti dei Creditori Pignoratizi ai sensi del presente Atto di Pegno, anche contro eventuali pretese di terzi.

5. ESCUSSIONE DEL PEGNO

5.1 GENERALE

Al verificarsi di un Evento Rilevante in relazione ai Contratti di Finanziamento, i Creditori Pignoratizi avranno il diritto (senza pregiudizio per ogni altro diritto, rimedio, azione o facoltà ad esso spettante) di procedere all'escussione del Pegno.


5.2 ESCUSSIONE IN FORZA DELL'ARTICOLO 2797 CODICE CIVILE

(a) I Creditori Pignoratizi potranno, a seguito di intimazione scritta di pagamento alla Costituente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2797, ultimo comma, codice civile, vendere e far vendere, dopo essersi informati del Valore di Mercato, tutti i (o parte dei) Marchi, in una o più volte, in Italia o all'estero, tramite un intermediario a ciò abilitato o un pubblico ufficiale all'uopo autorizzato o tramite persona o soggetto nominato dalla competente autorità giudiziaria o con qualsiasi altra modalità. I Creditori Pignoratizi non saranno tenuti ad effettuare alcuna vendita dei Marchi anche se sia stato dato l'avviso di vendita. I Creditori Pignoratizi potranno rinviare di volta in volta qualsiasi vendita, mediante annuncio dell'ora e luogo per tale rinvio stabilito, e detta vendita, senza ulteriore avviso, potrà essere effettuata all'ora e nel luogo cui sarà stata rinviata.

(b) Entro il 2° (secondo) Giorno Lavorativo Bancario successivo al completamento delle operazioni di vendita dei Marchi, i Creditori Pignoratizi restituiranno alla Costituente ogni somma eventualmente eccedente l'ammontare delle Obbligazioni Garantite.

5.3 ESCUSSIONE IN FORZA DEL DECRETO 170

(a) In alternativa alla procedura di vendita dei Marchi di cui al precedente Articolo 5.2, i Creditori Pignoratizi possono procedere alla vendita o appropriazione dei Marchi, ai sensi dell'articolo 4, Decreto 170 nei limiti in cui è applicabile.



TRADEMARK

REEL: 004458 FRAME: 0024

(b) Qualora i Creditori Pignoratizi procedano alla vendita o appropriazione dei Marchi ex articolo 4, Decreto 170, nei limiti in cui è applicabile, il criterio di valutazione ragionevole dei Marchi dovrà essere il Valore di Mercato.

(c) Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del Decreto 170, i Creditori Pignoratizi dovranno, non oltre il 5° (quinto) Giorno Lavorativo Bancario successivo alla data di appropriazione o di vendita dei Marchi (i) informare per iscritto la Costituente delle procedure adottate per l'escussione del presente Pegno, (ii) informare la Costituente dell'ammontare dei proventi ottenuti attraverso l'escussione e (iii) restituire alla Costituente ogni somma eventualmente eccedente l'ammontare delle Obbligazioni Garantite.

5.4 ESCUSSIONE IN FORZA DELL'ARTICOLO 2798 CODICE CIVILE

(a) In alternativa alla procedura di vendita dei Marchi di cui ai precedenti Articoli 5.2 e 5.3, i Creditori Pignoratizi possono domandare alla competente autorità giudiziaria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2798 codice civile, che i Marchi costituiti in pegno con il presente Atto di Pegno vengano loro assegnati in pagamento fino alla concorrenza di tutti gli importi dovuti in forza delle Obbligazioni Garantite secondo la stima effettuata da uno o più periti nominati dalla medesima autorità giudiziaria, su istanza presentata in via esclusiva dai medesimi Creditori Pignoratizi.

(b) Qualora il perito o i periti nominati dall'autorità giudiziaria attribuiscano, avuto riguardo ai valori correnti al momento della stima, un valore ai Marchi superiore a quello degli importi dovuti in relazione alle Obbligazioni Garantite, i Creditori Pignoratizi diventeranno pieni ed esclusivi proprietari di tutti i Marchi impegnandosi a versare alla Costituente la somma eccedente il proprio credito entro il 5° (quinto) Giorno Lavorativo Bancario successivo alla predetta appropriazione.

6. LIBERAZIONE DEL PEGNO

(a) Il diritto di pegno sui Marchi e tutti i diritti e le facoltà dei Creditori Pignoratizi derivanti dall'Atto di Pegno rimarranno validi ed efficaci per tutta la durata del Periodo Garantito.

(b) Al termine del Periodo Garantito, il Pegno verrà liberato prontamente e, su richiesta ed a spese della Costituente, i Creditori Pignoratizi:

(i) libereranno in favore della Costituente quella parte dell'Oggetto del Pegno che non sia stata venduta o altrimenti ceduta od utilizzata in conformità alle condizioni del presente Atto di Pegno;

(ii) alla data della cancellazione del Pegno sottoscriveranno gli atti di cancellazione e consentiranno l'esecuzione di ogni formalità necessaria allo scopo di rendere tale cancellazione efficace nei confronti della Costituente e di altri soggetti terzi;

(iii) stipuleranno e consegneranno alla Costituente ogni ulteriore documento ragionevolmente richiesto dalla stessa e porranno in essere ogni altro atto o azione che siano necessari per la predetta cancellazione.

7. COMUNICAZIONI

7.1 ELEZIONE DI DOMICILIO

Ai fini di tutte le comunicazioni riguardanti procedimenti connessi al presente Atto di Pegno (incluse le comunicazioni da effettuarsi ai sensi dell'articolo 2797 del codice civile), i Creditori Pignoratizi e la Costituente eleggono irrevocabilmente domicilio presso le rispettive sedi legali indicate in precedenza.

7.2 MODALITÀ DELLE COMUNICAZIONI

Ogni avviso, comunicazione o documento che deve essere consegnato alla Costituente dovrà essere inviato a quest'ultima mediante telefax, lettera raccomandata A.R. o per corriere, indirizzata alla parte interessata all'indirizzo indicato di seguito o ad altro indirizzo di volta in volta comunicato per iscritto ai Creditori Pignoratizi ai fini del presente Articolo 7:

Tecnica Group S.p.A.

Via Fante d'Italia, 56

Giavera del Montello (TV),

all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato.

7.3 EFFICACIA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le suddette comunicazioni e documenti saranno efficaci al momento della loro trasmissione in un Giorno Lavorativo Bancario (confermata dal relativo rapporto) al destinatario, se effettuate a mezzo telefax e al momento in cui saranno recapitate al destinatario se effettuate per lettera o per corriere.

8. DISPOSIZIONI GENERALI


8.1 MODIFICA DEL CONTRATTO

(a) Qualsiasi modifica alle disposizioni dell'Atto di Pegno, ovvero qualsiasi rinuncia dei Creditori Pignoratizi ad avvalersi dei diritti o delle facoltà qui previsti a suo favore, dovrà essere apposta per iscritto, in lingua italiana ed essere sottoscritta da persone che abbiano i necessari poteri di rappresentanza della Costituente o, a seconda dei casi, dei Creditori Pignoratizi rilevanti.

(b) La Costituente stabilisce altresì che nel caso in cui una o più disposizioni del presente Atto di Pegno risultino in contrasto con una o più disposizioni dei Contratti di Finanziamento, le disposizioni dell'Atto di Pegno prevarranno nei limiti previsti dalla legge applicabile.

8.2 INVALIDITÀ PARZIALE

L'invalidità o inefficacia di una o più disposizioni contenute nell'Atto di Pegno non avrà, nei limiti consentiti dalla legge, effetto sulla validità ed efficacia delle altre dispo-



TRADEMARK

REEL: 004458 FRAME: 0026

sizioni dell'Atto di Pegno. La Costituente si impegna sin d'ora a svolgere in buona fede trattative volte a raggiungere un accordo sui termini di una disposizione che sia accettabile per sé medesima e i Creditori Pignorati e che abbia un effetto commerciale il più possibile analogo a quello della disposizione invalida o inefficace da sostituire.

8.3 RIMEDI CUMULATIVI

I diritti, le azioni e i rimedi previsti dal presente Atto di Pegno a favore dei Creditori Pignorati si aggiungono e non escludono gli ulteriori diritti, azioni o rimedi di cui i Creditori Pignorati sono titolari ovvero legittimati in via contrattuale (inclusi, a titolo esemplificativo, quelli di cui ai Contratti di Finanziamento) ovvero ai sensi di legge.

8.4 TRASPARENZA

Ai sensi e per gli effetti delle regole sulla trasparenza di cui all'articolo 9.1 della delibera del CICR del 4 marzo 2003, e delle disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari emanate dalla Banca d'Italia il 29 luglio 2009 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2009 (come di volta in volta modificate, le "Regole di Trasparenza"), le riconoscono che l'Atto di Pegno è stato oggetto di trattativa individuale e che, conseguentemente, la sezione II delle Regole di Trasparenza non troverà applicazione.

9. TASSE, IMPOSTE, SPESE ED INDENNIZZI

9.1 ONERI DEL CONTRATTO

Tutte le spese, oneri e costi, di qualunque natura, incluse le spese fiscali, notarili e giudiziali, relativi o altrimenti connessi ad ogni disposizione dell'Atto di Pegno o al Pegno saranno integralmente sostenuti dalla Costituente.

10. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

10.1 LEGGE APPLICABILE

Il presente Atto di Pegno è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato in conformità alla stessa.

10.2 FORO COMPETENTE

(a) Il Foro di Treviso è esclusivamente competente per la risoluzione delle controversie che potrebbero nascere da o in relazione al presente Atto di Pegno e, conseguentemente, ogni causa giudiziale, azione o procedimento nascenti da o in relazione al presente Atto di Pegno saranno portati dinanzi a tale Tribunale.

(b) Sono ferme comunque le competenze stabilite dal codice di procedura civile per i provvedimenti cautelari, d'urgenza ed esecutivi.

Giavera del Montello, 21 dicembre 2010

Firmato:

Franco Vaccari

REPERTORIO N. 111011

RACCOLTA N. 17143

AUTENTICA DI FIRMA

TRADEMARK

REEL: 004458 FRAME: 0027

REPUBBLICA ITALIANA

Certifico io sottoscritto dottor Oleg Nicola Acconcia, Notaio in Treviso, con studio in Viale Monte Grappa n. 28 ed iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Treviso, che la firma in calce alla sujestesa scrittura privata e a margine dei fogli intermedi e sugli allegati è stata apposta alla mia presenza, previa lettura da me datane, alle ore venti e ventiquattro minuti dal Signor:

VACCARI Franco, nato a Montebelluna (TV) il 6 maggio 1939, domiciliato per la carica presso la sede sociale, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società di diritto italiano:

- "NORDICA S.P.A." società per azioni con socio unico, con sede in Giavera del Montello (TV), Via Fante D'Italia n. 56, capitale di Euro 30.000.000,00, con codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso: 03767740263,

legittimato al presente atto in forza di legge, del vigente statuto sociale e della delibera del Consiglio di Amministrazione in data 7 dicembre 2010,

della cui identità personale, io Notaio sono certo.

Giavera del Montello, Via Fante d'Italia n. 56, ventuno dicembre duemiladieci.

Firmato:

Oleg Nicola Acconcia, Notaio, impronta del sigillo.



TRADEMARK

REEL: 004458 FRAME: 0028

ALLEGATO ...A... ALLA RACC. ...

ALLEGATO A
DESCRIZIONE DEI FINANZIAMENTI

Parte I - Contratto di Finanziamento in Pool

F
Finanziamento
Mezzogiorno
Mezzogiorno

Società Finanziata: la Costituente

Durata: 31 dicembre 2016

Importo in linea capitale originario: € 30.000.000,00

Importo in linea capitale oggetto di riscadenziamento: € 16.000.000,00

Importo in linea capitale residuo al 17 dicembre 2010: € 10.500.000,00

Rimborso dell'importo in linea capitale residuo al 17 dicembre 2010: secondo il seguente piano di ammortamento:

- (i) il 30/06/2011 un importo pari a € 875.000,00;
- (ii) il 31/12/2011 un importo pari a € 875.000,00;
- (iii) il 30/06/2012 un importo pari a € 875.000,00;
- (iv) il 31/12/2012 un importo pari a € 875.000,00;
- (v) il 30/06/2013 un importo pari a € 875.000,00;
- (vi) il 31/12/2013 un importo pari a € 875.000,00;
- (vii) il 30/06/2014 un importo pari a € 875.000,00;
- (viii) il 31/12/2014 un importo pari a € 875.000,00;
- (ix) il 30/06/2015 un importo pari a € 875.000,00;
- (x) il 31/12/2015 un importo pari a € 875.000,00;
- (xi) il 30/06/2016 un importo pari a € 875.000,00; e
- (xii) il 31/12/2016 un importo pari a € 875.000,00.



Tasso di Interesse: Euribor a 6 mesi maggiorato di un margine pari al 2,60% per anno

Commissione di Ristrutturazione: una commissione, da calcolarsi in percentuale sull'importo in linea capitale oggetto di riscadenziamento, pari a:

(a) 0,1%, che diventerà dovuta solo nel caso in cui in relazione all'esercizio 2010 siano rispettati tutti i Parametri Finanziari e che, in tal caso, dovrà essere corrisposta entro il 31 luglio 2011; e

(b) 0,1%, che diventerà dovuta solo nel caso in cui in relazione all'esercizio 2011 siano rispettati tutti i Parametri Finanziari e che, in tal caso, dovrà essere corrisposta entro il 31 luglio 2012.

Franco Lorenzini



TRADEMARK

REEL: 004458 FRAME: 0030

Parte II - Contratto di Finanziamento Banca di Treviso

Società Finanziata: la Costituente

Durata: 31 dicembre 2016

Importo in linea capitale originario: € 5.000.000,00

Importo in linea capitale oggetto di riscadenziamento: € 3.500.000,00

Importo in linea capitale residuo al 17 dicembre 2010: € 3.500.000,00

Rimborso dell'importo in linea capitale residuo al 17 dicembre 2010: secondo il seguente piano di ammortamento:

- (i) il 30/06/2011 un importo pari a € 291.666,67;
- (ii) il 31/12/2011 un importo pari a € 291.666,67;
- (iii) il 30/06/2012 un importo pari a € 291.666,67;
- (iv) il 31/12/2012 un importo pari a € 291.666,67;
- (v) il 30/06/2013 un importo pari a € 291.666,67;
- (vi) il 31/12/2013 un importo pari a € 291.666,67;
- (vii) il 30/06/2014 un importo pari a € 291.666,67;
- (viii) il 31/12/2014 un importo pari a € 291.666,67;
- (ix) il 30/06/2015 un importo pari a € 291.666,67;
- (x) il 31/12/2015 un importo pari a € 291.666,67;
- (xi) il 30/06/2016 un importo pari a € 291.666,67; e
- (xii) il 31/12/2016 un importo pari a € 291.666,67.


Tasso di Interesse: Euribor a 6 mesi maggiorato di un margine pari al 2,60% per anno

Commissione di Ristrutturazione: una commissione, da calcolarsi in percentuale sull'importo in linea capitale oggetto di riscadenziamento, pari a:

- (a) 0,1%, che diventerà dovuta solo nel caso in cui in relazione all'esercizio 2010 siano rispettati tutti i Parametri Finanziari e che, in tal caso, dovrà essere corrisposta entro il 31 luglio 2011; e

Francesco Muretti



[Signature]



(b) 0,1%, che diventerà dovuta solo nel caso in cui in relazione all'esercizio 2011 siano rispettati tutti i Parametri Finanziari e che, in tal caso, dovrà essere corrisposta entro il 31 luglio 2012.


Enrico Veroni

NORDICA S.p.A.




ALLEGATO .S... ALLA RACC. 13/14...

titolare	marchio	doman_ det a	domanda_no	reg_data	reg_no	data_rinnovo	classi
NORDICA S.P.A.	03 - NORDICA & ARROW design.	17/11/1989	25828-C/88	06/02/1990	521972	17/11/2019	03, 09, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 42 Italia
NORDICA S.P.A.	04 - NORDICA word	19/04/1990	18764-C/90	07/07/1992	572428	19/04/2020	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 Italia
NORDICA S.P.A.	04 - NORDICA word	01/08/1972	20016-C/72	28/04/1974	281619	01/08/2012	25 Italia
NORDICA S.P.A.	04 - NORDICA word	18/03/2010	TO2010C000889			18/03/2020	09, 18, 25, 28 Italia
NORDICA S.P.A.	05 - NORDICA N design	21/11/1979	21831-C/79	03/04/1980	321518	12/11/2019	18, 25, 28 Italia
NORDICA S.P.A.	31 - N & ARROW design	17/11/1989	25827-C/88	09/02/1990	522226	17/11/2019	03, 09, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 42 Italia
NORDICA S.P.A.	90 - NORDICA & ARROW RESTYLING design	08/11/2000	TV2000C000870	11/04/2001	842978	08/11/2020	09, 18, 25, 28 Italia
NORDICA S.P.A.	91 - N AND ARROW RESTYLING design	08/11/2000	TV2000C000689	11/04/2001	842877	08/11/2020	09, 18, 25, 28 Italia
NORDICA S.P.A.	0037 - ROLLERBLADE AND SKATE DESIGN (ROLLERBLADE CIRCLE LOGO)	19/03/2004	TO2004C000882	05/05/2004	928386	19/03/2014	09, 18, 25, 28 Italia
NORDICA S.P.A.	0037 - ROLLERBLADE AND SKATE DESIGN (ROLLERBLADE CIRCLE LOGO)	08/03/2008	TO2008C000578	01/12/2009	1234153	08/03/2018	14 Italia
NORDICA S.P.A.	0042 - ROLLERBLADE	02/04/1988	18498-C/88	28/02/1987	468280	02/04/2019	28 Italia
NORDICA S.P.A.	0042 - ROLLERBLADE	30/01/2004	TO2004C000285	10/03/2008	1088714	30/01/2014	25, 28 Italia




Francesco Lorenzi

titolare	marchio	doman. data	domanda. no.	reg. data	req. no.	data rinnovo	classi
NORDICA S.P.A.	03 - NORDICA & ARROW design	22/07/1997	596817	24/07/2001	596817	31/07/2017	03, 09, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 35, 42
NORDICA S.P.A.	04 - NORDICA word	31/05/2007	005956032	07/03/2008	5956032	31/05/2017	18, 25, 28
NORDICA S.P.A.	90 - NORDICA & ARROW RESTYLING design	16/03/2001	2147619	25/02/2005	2147619	16/03/2011	09, 18, 25, 28
NORDICA S.P.A.	91 - N AND ARROW RESTYLING design	16/03/2001	2143436	16/12/2003	2143436	16/03/2011	09, 18, 25, 28
NORDICA S.P.A.	0032 - R&B Circle and Design	18/07/1997	000577718	11/12/1998	18	31/07/2017	09, 18, 28, 41
NORDICA S.P.A.	0032 - R&B Circle and Design	21/05/2009	8314213	23/12/2009	8314213	21/05/2019	12, 28
NORDICA S.P.A.	0037 - ROLLERBLADE AND SKATE DESIGN (ROLLERBLADE CIRCLE LOGO)	23/03/2004	003730835	30/08/2005	35	23/03/2014	09, 18, 25, 28
NORDICA S.P.A.	0037 - ROLLERBLADE AND SKATE DESIGN (ROLLERBLADE CIRCLE LOGO)	01/04/1996	000084030	01/12/1998	30	01/04/2016	09, 18, 25, 28
NORDICA S.P.A.	0037 - ROLLERBLADE AND SKATE DESIGN (ROLLERBLADE CIRCLE LOGO)	16/02/2006	4905865	29/01/2007	4905865	16/02/2016	14
NORDICA S.P.A.	0042 - ROLLERBLADE	01/04/1996	000064063	04/06/1999	63	01/04/2016	09, 18, 25, 28
NORDICA S.P.A.	0042 - ROLLERBLADE	22/07/1996	000307963	05/02/1999	83	22/07/2016	16, 35, 41, 42
NORDICA S.P.A.	0042 - ROLLERBLADE	18/04/2001	002183192	21/05/2003	92	18/04/2011	09, 12, 14
NORDICA S.P.A.	0042 - ROLLERBLADE	16/06/1999	001208289	28/08/2000	89	16/06/2019	08, 16, 18
NORDICA S.P.A.	03 - NORDICA & ARROW design	12/01/1998	75416865	04/04/2006	3074988	04/04/2016	09, 18, 25, 28
NORDICA S.P.A.	03 - NORDICA & ARROW design	22/04/1977	73123830	14/10/1980	1140419	14/10/2020	25
NORDICA S.P.A.	03 - NORDICA & ARROW design	18/05/1990	74061104	05/03/1991	1638804	05/03/2011	09, 18, 25
NORDICA S.P.A.	04 - NORDICA word	09/06/1999	76724875	28/03/2000	2338107	28/03/2020	18, 25, 28
NORDICA S.P.A.	31 - N & ARROW design	18/05/1990	74062015	05/03/1991	1638805	05/03/2011	09, 18, 25
NORDICA S.P.A.	31 - N & ARROW design	17/05/1990	74060161	21/06/1994	1840226	21/06/2014	18, 25, 28
NORDICA S.P.A.	50 - NORDICA & ARROW RESTYLING design	12/10/1979	73234873	01/12/1981	1180283	01/12/2011	25
NORDICA S.P.A.	90 - NORDICA & ARROW RESTYLING design	02/05/2001	76248577	07/01/2003	2671287	07/01/2013	09, 18, 25, 28
NORDICA S.P.A.	91 - N AND ARROW RESTYLING design	17/03/2009	77693100			09	
NORDICA S.P.A.	91 - N AND ARROW RESTYLING design	02/05/2001	76249578	10/01/2006	3038706	10/01/2016	09, 18, 25, 28
NORDICA S.P.A.	0037 - ROLLERBLADE AND SKATE DESIGN (ROLLERBLADE CIRCLE LOGO)	15/04/1995	741674267	09/12/1998	2214301	03/12/2016	25
NORDICA S.P.A.	0037 - ROLLERBLADE AND SKATE DESIGN (ROLLERBLADE CIRCLE LOGO)	15/04/1995	741674259	17/06/1997	3072492	17/06/2017	09, 18, 28



Francisco

	titolare	marchio	doman. data	domanda no	reg. data	reg. no	data rinnovo	classi
TM3339US00	NORDICA S.P.A.	0042 - ROLLERBLADE	14/01/1994	74/478051	20/12/1994	1868133	20/12/2014	09 Stati Uniti
TM3339US04	NORDICA S.P.A.	0042 - ROLLERBLADE	25/07/1994	73/491507	19/03/1995	1326171	19/03/2015	28 Stati Uniti
TM3339US05	NORDICA S.P.A.	0042 - ROLLERBLADE	14/01/1994	74/478031	19/07/1995	1805753	19/07/2015	28 Stati Uniti
TM3339US08	NORDICA S.P.A.	0042 - ROLLERBLADE	02/02/1995	74/628925	03/12/1998	2021339	03/12/2018	25 Stati Uniti
TM3339US09	NORDICA S.P.A.	0042 - ROLLERBLADE	09/12/1998	73/769144	07/08/1990	1609154	07/08/2020	25, 28 Stati Uniti
TM3339US10	NORDICA S.P.A.	0042 - ROLLERBLADE	30/06/1999	75/741559	21/11/2000	2405665	21/11/2020	18 Stati Uniti
TM3339US12	NORDICA S.P.A.	0042 - ROLLERBLADE	12/02/2004	78/367342	29/03/2006	3074448	29/03/2016	16 Stati Uniti




Franco Ferroni

TRADEMARK

REEL: 004458 FRAME: 0035

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
MUNITO DELLE PRESCRITTE FIRME
TREVISO, IL 22 dicembre 1975.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is cursive and appears to be 'M. G.'. The stamp is circular and contains some illegible text, possibly a date or a reference number.

TRADEMARK

REEL: 004458 FRAME: 0036

CERTIFICATE OF TRANSLATION

I, Marta Sordi, certify that I am fluent in the English and Italian languages, and that, to the best of my knowledge and belief, the attached English translation is a true and accurate partial translation of the original document (pledge agreement), translated by myself.

Date: January 19, 2011

By: Marta Sordi

Omissis

UNILATERAL CONTRACT OF PLEDGE

(the "**Pledge**") executed in Giavera del Montello (TV), on
December 21, 2010 by

VACCARI Franco, born in Montebelluna (TV) on May 6 1939,
domiciled for the purpose at the company registered office,
as President of the Board of Directors and legal
representative of the company, established under the laws of
Italy:

- "NORDICA S.P.A." a single-member stock company, having its
registered office in Giavera del Montello (TV), Via Fante
D'Italia n. 56, share capital Euro 30.000.000,00, tax
identification number and Treviso Register of Companies
registration number: 03767740263,

entitled to this Act by law, by the Articles of Association
in force and by the resolution of the Board of Directors of
December 7, 2010,

acting as pledger (the "**Pledger**");

omissis

omissis

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., having its registered office in 00187 Roma, Via Vittorio Veneto 119, registered in the register of Banks and Bank Groups with number 1005.8 and parent company of the Gruppo Bancario BNL (a company subject to managing and coordinating activities of the single member BNP Paribas S.A., Paris), member of the Interbank Fund for the Safeguard of Deposits, Rome Register of Companies, VAT and tax identification number 09339391006; Banca Popolare di Verona - San Geminiano e San Prospero S.p.A., having its registered office in 37121 Verona, Piazza Nogara 2, registered in the register of Banks and Bank Groups with number 5034.4 and parent company of the Gruppo Banco Popolare, Verona Register of Companies, VAT and tax identification number: 03700430238; Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A, having its registered office in 36100 Vicenza, Battaglione Framarin 18, registered in the register of Banks and Bank Groups with number 5728.1 and parent company of the Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza, Register of Companies, VAT and tax identification number: 00204010243; and Unicredit S.p.A., having its registered office in 00186 Roma, Via Alessandro Specchi 16, and Directorate-General in 20123 Milano, Piazza Cordusio, registered in the register of Banks and Bank Groups with number 2008.1 and parent company


of the Gruppo Bancario UniCredit, Register of Companies, VAT and tax identification number:00348170101, member of the Interbank Fund for the Safeguard of Deposits ("Pool of Banks"), as lending banks, executed a loan agreement

Omissis

Banca di Treviso S.p.A., with registered office in Treviso, Viale Brigata Treviso 1 and Directorate-General in 31100, Treviso, P.za Indipendenza 11, registered in the register of Banks and Bank Groups with number 3141.9, Register of Companies, VAT and tax identification number: 03402050268 (the "Banca di Treviso" and, in conjunction with the Pool of Banks, the "Pledgees"), as lending bank, executed a loan agreement

Omissis

omissis




Omissis

H. the Pledger executes this Pledge in order to guarantee the
punctual and exact fulfilment of the obligations deriving from
the Loan Agreements.

Omissis

Omissis




Omissis


"Foreign Trademarks" means the trademarks belonging to the Pledger, registered in countries other than Italy and listed in Annex B - part II, pledged under this Pledge.

Omissis


Omissis




Omissis




Omissis



Omissis



Omissis




2. ESTABLISHMENT OF THE SECURITY

2.1 PLEDGE

By this Pledge, the Pledger irrevocably pledges at first and equal degree in favour of the Pledgees, the Object of the

Pledge as security for the full, correct and punctual
fulfilment of the Secured Obligations.

Omissis



Omissis

3. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES

(a) In addition to and save the representations and warranties of the Pledger in the Loan Agreements, the Pledger represents and warrants that:

(i) the Pledger is a stock company validly established and existing under the Italian Law and is entitled to execute and fulfil, and carried out all the necessary actions to authorize the execution and fulfilment of the Pledge and of the operations provided by the Pledge;

(ii) at the moment when the Trademarks are pledged, the Pledger is the only owner of the same Trademarks, which are freely negotiable and, except for the Pledge, are not subject to any liens, attachments or distraints, obligations of joint sale or any other kind of encumbrances, security interests in favour of any third parties, rights of first refusal or first offer of any kind;

(iii) the Trademarks were validly registered and the registration is fully effective, in compliance with the applicable law regulations or norms;

(iv) by this Pledge and subject to the accomplishment of the formalities provided therein, the trademarks shall be pledged in favor of the Pledgees, as valid right of pledge to secure the exact, full, unconditional and irrevocable fulfilment Secured Obligations;

(v) the provisions of the Pledge do not infringe any laws or judicial measures;

(vi) the Pledge is part of the Objects Clause of the Pledger, that validly fulfilled the obligations provided by law and by the articles of association of the Pledger prescribed for the drawing up of the Pledge and for the fulfilment of the obligations herein provided; and

(vii) they are fully aware of the contents of this Pledge, drawn up in compliance with and regulated by the Italian law.

(b) The representations and warranties as of Paragraph 3 are made as of today.

4. OBLIGATIONS OF THE PLEDGER

In addition to any other obligation and/or commitment of the Pledger under the Loan Agreements, the Pledger undertakes, until the end of the Secured Period, to:

(a) without the prior consent of the Pledgees, not to dispose of the Object of the Pledge, nor create or consent to the existence of any bonds, privileges, security interests or any other encumbrances on the Object of the Pledge other than the security interest created by this Pledge;

(b) inform the Pledgees about any notice or written communication received in relation to the Pledge and the Trademarks, whose contents could negatively affect the Pledge;

(c) refrain from any behaviour, active or omissive, that could:

(i) be directly or indirectly prejudicial to the validity, the effectiveness, the enforceability or the enforcement of the Pledge or the value of the assets object of the Pledge;
or

(ii) be directly or indirectly prejudicial to, or prevent the exercise of the rights or powers of the Pledgees under the Pledge and/or under the Loan Agreements;

(d) cooperate with the Pledgees in order to safeguard the rights of the Pledgees in relation to the Pledge;

(e) sign any additional deeds and documents and carry out any further actions that may be reasonably necessary or opportune or that the Pledgees, acting in good faith, may reasonably require in order to guarantee the validity, the effectiveness and the enforceability of the Pledge or of the rights of the Pledgees under this Pledge, also against any claims by any third parties.

5. ENFORCEMENT OF THE PLEDGE

5.1 GENERAL

When a Relevant Event takes place in relation the Loan Agreements, the Pledgees shall have the right (without prejudice to any other relevant right, remedy, action or power) to enforce the Pledge.

5.2 ENFORCEMENT UNDER ARTICLE 2797 OF THE CIVIL CODE

(a) The Pledgees may, following a written injunction to pay to the Pledger, pursuant to and in accordance with article

2797, last paragraph, of the civil code, sell, after inquiring about the Market Value, all (or part of) the Trademarks, in one time or more, in Italy or abroad, through a qualified agent or through an authorized official or person appointed by the competent courts or through any other procedures. The Pledges shall not be obliged to sell the Trademarks although the sale notice was given. The Pledges may defer each time any sale, communicating the time and date of such deferment; such sale may be effected, without any further notice, at the time and place to which it was deferred.

(b) Within the 2° (second) Bank Working Day following the completion of the sale transactions of the Trademarks, the Pledges shall return to the Pledger any sums exceeding the amount of the Secured Obligations.

5.3 ENFORCEMENT UNDER DECREE 170

(a) Alternatively to the sale procedure of the Trademarks described in the above Paragraph 5.2, the Pledges can proceed with the sale or appropriation of the Trademarks under article 4, Decree 170, where applicable.

(b) If the Pledges proceed with the sale or appropriation of the Trademarks under article 4, Decree 170, where applicable, the reasonable valuation method of the Trademarks shall be the Market Value.

(c) Under article 4, paragraph 2 of Decree 170, the Pledges, shall, within the 5° (fifth) Bank Working Day following the date of appropriation or sale of the Trademarks (i) inform the Pledger in writing of the procedures adopted for the enforcement of this Pledge, (ii) inform the Pledger of the amount of the proceeds obtained through the enforcement and (iii) return to the Pledger any sums exceeding the amount of the Secured Obligations.

5.4 ENFORCEMENT UNDER ARTICLE 2798 OF THE CIVIL CODE

(a) Alternatively to the sale procedures of the Trademarks described in the preceding Paragraphs 5.2 and 5.3, the Pledges can require to the competent courts, pursuant to and in accordance with article 2798 of the civil code, that the Pledged Trademarks are assigned to them in payment to the amount of all sums due under the Secured Obligations according to the estimate made by one or more assessors appointed by the same court, upon a request submitted exclusively by the same Pledges.

(b) If the expert or experts appointed by the court attribute a value to the Trademarks that is higher than the amounts due in relation to the Secured Obligations, the Pledges shall become the full and exclusive owners of all the Trademarks, committing to pay to the Pledger the amount exceeding their credit within the 5° (fifth) Bank Working Day following the aforesaid appropriation.

6. RELEASE OF THE PLEDGE

(a) The right of pledge on the Trademarks and all rights and powers of the Pledgees deriving from the Pledge will remain valid and effective for the whole duration of the Secured Period.

(b) At the end of the Secured Period, the Pledge shall be promptly released, and on request and chargeable to the Pledger, the Pledgees shall:


(i) release in favour of the Pledger that part of the Pledge that was not sold or otherwise transferred or used in compliance with the conditions of this Pledge;

(ii) on the date in which the Pledge is cancelled, they shall execute the cancellation deeds and consent to the execution of any formalities which are necessary to make such cancellation effective towards the Pledger and any other third parties;


(iii) draw up and deliver to the Pledger any other document reasonably required by the Pledger and shall put in place any other act or action which are necessary for the aforementioned cancellation.

Omissis ~~.....~~


Omissis



Omissis



Omissis



Omissis

Giavera del Montello, December 21, 2010